SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 170

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 22 luglio 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 luglio 2017.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 23 gennaio 2017 nel territorio della Provincia di Ragusa e del Comune di Marineo in Provincia di Palermo. (17A05093) *Pag.* 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 12 giugno 2017.

Cofinanziamento nazionale del progetto Life + n. Life 15 ENV/IT/000183 - «Monitoring ozone injury for setting new critical levels» - MOTTLES - di cui al reg. UE n. 1293/2013, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 12/2017). (17A04985) . *Pag.* 2

DECRETO 12 giugno 2017.

Cofinanziamento nazionale del programma nazionale di monitoraggio nel settore fitosanitario, per l'anno 2017, di cui all'articolo 19 del reg. (UE) n. 652/2014, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 13/2017). (17A04986) . . . . *Pag.* 3

DECRETO 12 giugno 2017.

Cofinanziamento nazionale degli aiuti a favore delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, di cui all'articolo 35 del reg. UE n. 1308/2013, per l'anno 2017, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 14/2017). (17A04987) . *Pag.* 5

DECRETO 12 giugno 2017.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 dell'azione HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0037 – «Improvement of the capacity of border surveillance and rescue of lives at sea», di cui all'assistenza emergenziale dell'articolo 14 del reg. (UE) n. 515/2014 che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti 2014-2020. (Decreto n. 15/2017). (17A04988) *Pag.* 6

DECRETO 12 giugno 2017.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 dell'azione HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0039 – «Linguistic and Intercultural Mediation for Emergency Action», di cui all'assistenza emergenziale dell'articolo 14 del reg. (UE) n. 515/2014 che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti 2014-2020. (Decreto n. 16/2017). (17A04989) . . *Pag.* 7

DECRETO 12 giugno 2017.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 dell'azione HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0047 – «Overtime retribution to the staff of the Police involved in activities related to the management of migrations flows», di cui all'assistenza emergenziale dell'articolo 14 del reg. (UE) n. 515/2014 che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti 2014-2020. (Decreto n. 17/2017). (17A04990) . . . . *Pag.* 9

DECRETO 12 giugno 2017.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 in favore dei Partner di progetto italiani ammessi a finanziamento nell'ambito della prima Call del Programma di cooperazione interregionale URBACT III dell'obiettivo di Cooperazione territoriale europea 2014-2020 (contributo ex-post). (Decreto n. 18/2017). (17A04991) . . . . *Pag.* 10

DECRETO 12 giugno 2017.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma operativo per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base per il sostegno a titolo del Fondo di aiuti europei agli indigenti in Italia (FEAD), annualità 2016. (Decreto n. 19/2017). (17A04992) . . . . *Pag.* 11

DECRETO 12 giugno 2017.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 in favore del Consiglio nazionale delle ricerche per progetti di ricerca scientifica finanziati dall'Unione europea nell'ambito del VII Programma Quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico e di altre linee del bilancio. (Decreto n. 20/2017). (17A04993) . . . . *Pag.* 13

DECRETO 12 giugno 2017.

Cofinanziamento nazionale del progetto Life + n. Life14 ENV/IT/000461 - Life4MarPiccolo «A New life for Mar Piccolo» di cui al reg. UE n. 1293/2013, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 21/2017). (17A04994) . . . . *Pag.* 15

DECRETO 12 giugno 2017.

Cofinanziamento nazionale del progetto «European Coast Guard Functions Academy Network for European Sectorial Qualification's Framework for Coast Guarding - ECGFA-NET II», ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 22/2017). (17A04995) . . . . *Pag.* 16

DECRETO 11 luglio 2017.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,45%, con godimento 1° settembre 2016 e scadenza 1° settembre 2033, quarta e quinta tranche. (17A05120) . . . . *Pag.* 18

DECRETO 11 luglio 2017.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,00%, con godimento 1° agosto 2005 e scadenza 1° febbraio 2037, ventiseiesima e ventisettesima tranche. (17A05121) . . . . *Pag.* 19

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 4 luglio 2017.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Lachimer - Laboratorio chimico merceologico - azienda speciale della CCIAA Foggia, in Foggia, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (17A05004) . . . . *Pag.* 21

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 18 maggio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Scuola Villa dei Cedri - società cooperativa sociale a r.l.», in Bari e nomina del commissario liquidatore. (17A05010) . . . . *Pag.* 23

DECRETO 6 giugno 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Officina Zerosei - società cooperativa siglabile Officina Zerosei I - S.C.», in Torino. (17A05018) . . . . *Pag.* 23

DECRETO 6 giugno 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa Immobiliare di Consumo Castagnese a r.l.», in Portula. (17A05019). . . . . *Pag.* 24

DECRETO 6 giugno 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Bitex Impresa società cooperativa», in Alessandria. (17A05024). . . . . *Pag.* 24

DECRETO 6 giugno 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Sole società cooperativa», in Canelli e nomina del commissario liquidatore. (17A05026). . . . . . *Pag.* 25

DECRETO 8 giugno 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «S.C.L.E. - Società cooperativa lavori edili», in Treviso e nomina del commissario liquidatore. (17A05009). . . . . *Pag.* 25

DECRETO 13 giugno 2017.

Scioglimento della «Monaco Service Società cooperativa», in Guiglia e nomina del commissario liquidatore. (17A05011) . . . . *Pag.* 26

DECRETO 13 giugno 2017.

Scioglimento della «C.T.C. società cooperativa a mutualità prevalente a r.l.», in Casoria e nomina del commissario liquidatore. (17A05012) . . . *Pag.* 27

DECRETO 13 giugno 2017.

Scioglimento della «Net Mar Società cooperativa», in Fiorano Modenese e nomina del commissario liquidatore. (17A05013) . . . . *Pag.* 28

DECRETO 13 giugno 2017.

Scioglimento della «Enertel società cooperativa», in Sant'Antonio Abate e nomina del commissario liquidatore. (17A05014) . . . . *Pag.* 29

DECRETO 13 giugno 2017.

Scioglimento della «La Voce del Centro Sud cooperativa editoriale a responsabilità limitata», in San Pietro Infine e nomina del commissario liquidatore. (17A05015). *Pag.* 29

DECRETO 13 giugno 2017.

Scioglimento della «Lavoritalia società cooperativa», in Funo, e nomina del commissario liquidatore. (17A05016). . . . . *Pag.* 30

DECRETO 13 giugno 2017.

Scioglimento della «T.M. società cooperativa», in Montoro Inferiore e nomina del commissario liquidatore. (17A05020) . . . . *Pag.* 31

DECRETO 13 giugno 2017.

Scioglimento della «Il Poggio - società cooperativa a r.l.», in Torre del Greco e nomina del commissario liquidatore. (17A05021). . . . . *Pag.* 32

DECRETO 20 giugno 2017.

Scioglimento della «Legno Vivere - società cooperativa», in Avellino e nomina del commissario liquidatore. (17A05017) . . . . *Pag.* 33

DECRETO 20 giugno 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Aico società cooperativa - in liquidazione», in Vicenza e nomina del commissario liquidatore. (17A05022). . . . . *Pag.* 33

DECRETO 20 giugno 2017.

Scioglimento della «La Bastiglia società cooperativa agricola», in San Pietro Infine e nomina del commissario liquidatore. (17A05023). . . . . . *Pag.* 34

DECRETO 20 giugno 2017.

Scioglimento della «Cooperativa Case Belle - società cooperativa a responsabilità limitata», in Civitella in Val di Chiana e nomina del commissario liquidatore. (17A05025) . . . . *Pag.* 35

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Darunavir Doc Generici». (17A04982). . . . . *Pag.* 36

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Butapral». (17A04983) . . . . *Pag.* 37

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Darunavir EG» (17A04984) . . . . *Pag.* 38

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pregnyl». (17A05032). . . . . *Pag.* 40

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Netildex». (17A05033) . . . . *Pag.* 40

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lercanidipina Zentiva». (17A05034) . . . . *Pag.* 40

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fulcrosupra». (17A05036) . . . . *Pag.* 40

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Adozione del Piano antincendio boschivo, con periodo di validità 2017-2021, delle Riserve naturali statali Cropani-Micone, Marchesale, Serra Nicolino-Piano d'Albero, Iona-Serra della Guardia, ricadenti nel territorio della Regione Calabria. (17A05031) . . . . *Pag.* 41

Adozione del Piano antincendio boschivo, con periodo di validità 2017-2021, delle Riserve naturali statali Campo di Mezzo-Pian Parrocchia e Somadida, ricadenti nel territorio della Regione Veneto. (17A05035). . . . . *Pag.* 41

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 luglio 2017.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 23 gennaio 2017 nel territorio della Provincia di Ragusa e del Comune di Marineo in Provincia di Palermo.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 10 LUGLIO 2017

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che nei giorni dal 21 al 23 gennaio 2017 il territorio della Provincia di Ragusa e del Comune di Marineo, in Provincia di Palermo, è stato interessato da eventi meteorologici di elevata intensità, caratterizzati da eccezionali precipitazioni che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi hanno causato movimenti franosi, esondazioni di corsi d'acqua con conseguenti allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a beni pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica, alla rete dei servizi essenziali, nonché danni alle attività agricole e produttive;

Considerato, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies* della richiamata legge 24 febbraio 1992, n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Viste le note della Regione Siciliana del 31 gennaio, del 3 febbraio, del 17 marzo e del 5 maggio 2017;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 26 giugno 2017, prot. n. CG/41892;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della protezione civile nei giorni 23 e 24 maggio 2017;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1 della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 23 gennaio 2017 nel territorio della Provincia di Ragusa e del Comune di Marineo in Provincia di Palermo.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Regione Siciliana provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento, finalizzati al superamento della situazione emergenziale.

4. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di euro 8.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2017

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
GENTILONI SILVERI

17A05093

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 giugno 2017.

Cofinanziamento nazionale del progetto Life + n. Life 15 ENV/IT/000183 - «Monitoring ozone injury for setting new critical levels» - MOTTLES - di cui al reg. UE n. 1293/2013, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 12/2017).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al Comitato interministeriale per la programamzione economica, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime Amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 1293/2013, che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE +) e che prevede obiettivi specifici nell'ambito delle tre componenti: Life + Natura e biodiversità; Life + Politica e governanza ambientali; Life + Informazione e comunicazione ed abroga il regolamento CE n. 614/2007;

Vista la convenzione di sovvenzione n. Life15 ENV/IT/000183 per la realizzazione di un apposito progetto, stipulata il 13 giugno 2016 tra la commissione europea e il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR-IPSP), Beneficiario incaricato del coordinamento, che prevede tra i beneficiari associati il Centro di ricerca per lo studio delle relazioni tra pianta e suolo (CREA-RPS) e altri Enti internazionali, il cui costo complessivo è pari a 1.838.406,00 eura, finanziato in parte con risorse comunitarie provenienti da LIFE + ed in parte con risorse nazionali;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 22975 del 22 novembre 2016, che quantifica in 995.642,00 euro il totale delle spese ammissibili di competenza del Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per la Protezione sostenibile delle piante, relative al suddetto progetto;

Vista la medesima nota Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 22975 del 22 novembre 2016, che, a fronte di contributi comunitari pari a 581.635,00 euro, quantifica il fabbisogno finanziario statale in 414.007,00 euro, pari al 41,58 per cento del costo totale ammissibile della quota del Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per la protezione sostenibile delle piante del suddetto progetto approvato;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9820 del 15 marzo 2017, che quantifica in 308.588,00 euro il totale delle spese ammissibili di competenza del centro di ricerca per lo studio delle relazioni tra pianta e suolo (CREA-RPS), relative al suddetto progetto;

Vista la medesima nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9820 del 15 marzo 2017, che, a fronte di contributi comunitari pari a 185.152,00 euro, quantifica un fabbisogno finanziario statale di 123.436,00 euro, pari al 40,00 per cento del costo totale ammissibile della suddetta quota del progetto approvato;

Considerata la necessità di ricorrere per tali fabbisogni nazionali pubblici alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi,

delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime Amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 23 maggio 2017:

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione degli interventi relativi al progetto Life + n. Life15 ENV/IT/000183 «Monitoring ozone injury for setting new critical levels» - Mottles - che ha durata di quarantotto mesi, approvato dalla Commissione europea a valere sullo strumento finanziario per l'ambiente Life + di cui alle premesse, è autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, il cofinanziamento statale di 537.443,00 euro, così ripartito:

Consiglio nazionale delle ricerche	414.007,00 euro
Centro di ricerca per lo studio relazioni tra pianta e suolo (CREA-RPS)	123.436,00 euro
Totale	537.443,00 euro

2. Per la quota assegnata al Consiglio nazionale delle ricerche, il fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, previa richiesta inoltrata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse comunitarie, secondo le seguenti modalità:

un primo prefinanziamento di 124.202,10 euro, pari al 30 per cento dell'importo a proprio carico, alla firma del contratto di sovvenzione;

un secondo prefinanziamento di 165.602,80 euro, pari al 40 per cento dell'importo a proprio carico, all'approvazione del rapporto di medio-termine;

il saldo all'approvazione del rapporto finale tecnico e finanziario, a seguito del versamento da parte della commissione europea del contributo comunitario spettante.

3. Per la quota assegnata al CREA - RPS, il fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, previa richiesta inoltrata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse comunitarie, secondo le seguenti modalità:

un primo prefinanziamento di 37.030,80 euro, pari al 30 per cento dell'importo a proprio carico, alla firma del Contratto di sovvenzione;

un secondo prefinanziamento di 49.374,40 euro, pari al 40 per cento dell'importo a proprio carico, all'approvazione del Rapporto di medio-termine;

il saldo all'approvazione del rapporto finale tecnico e finanziario, a seguito del versamento da parte della Commissione europea del contributo comunitario spettante.

4. In merito alle assegnazioni di cui al presente decreto, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, provvedono ai seguenti adempimenti:

effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui ai punti 2 e 3, nonché verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente;

comunicano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione;

in caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, i predetti Ministeri si attivano anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate;

al termine dell'intervento trasmettono al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2017

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 896

17A04985

DECRETO 12 giugno 2017.

Cofinanziamento nazionale del programma nazionale di monitoraggio nel settore fitosanitario, per l'anno 2017, di cui all'articolo 19 del reg. (UE) n. 652/2014, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 13/2017).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al Comitato interministeriale per la programmazione economica, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute ed al benessere degli animali, alla sanità ed al materiale riproduttivo vegetale;

Visto, in particolare, l'art 19 del predetto regolamento (UE) n. 652/2014 che, prevede che la Commissione europea può concedere sovvenzioni agli Stati membri per la realizzazione di programmi di monitoraggio annuali o pluriennali nel settore fitosanitario, finalizzati ad accertare la presenza di organismi nocivi;

Visto, altresì, l'art. 5 del regolamento (UE) n. 652/2014 che stabilisce che il contributo comunitario concesso non può superare il 50 per cento dei costi ammissibili sostenuti per l'attuazione del Programma di monitoraggio nel settore fitosanitario nell'anno di riferimento;

Vista la decisione di finanziamento della Commissione n. SANTE/PH/2017/IT/SI2.749414 che ha approvato il programma di monitoraggio nel settore fitosanitario per l'anno 2017, stabilendo il relativo contributo finanziario comunitario, pari al 50 per cento delle spese totali ammissibili di detto programma, ammontanti a 6.208.000,00 euro;

Vista la Convenzione stipulata tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Mipaaf e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Crea, approvata con il decreto ministeriale n. 9195 del 7 marzo 2017;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0011693 del 7 aprile 2017 che richiede l'intervento del fondo di rotazione del fabbisogno finanziario nazionale, per l'anno 2017, per l'attuazione del programma di monitoraggio nel settore fitosanitario e dalla quale risulta che la quota comunitaria transita dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/87;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 23 maggio 2017;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, a favore del programma nazionale di monitoraggio nel settore fitosanitario di cui all'art. 19 del regolamento (UE) n. 652/2014, per l'anno 2017, è pari ad euro 3.104.000,00.

2. Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico secondo quanto previsto dalla normativa vigente, previa richiesta del CREA inoltrata dal Ministero politiche agricole alimentari e forestali.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed il CREA effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica al Fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo stesso.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea il predetto Ministero si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la situazione finale sull'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2017

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 876

17A04986

DECRETO 12 giugno 2017.

Cofinanziamento nazionale degli aiuti a favore delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, di cui all'articolo 35 del reg. UE n. 1308/2013, per l'anno 2017, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 14/2017).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al Comitato interministeriale per la programmazione eeconomica, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 ottobre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio - ed, in particolare, l'art. 35, che prevede che gli Stati membri, in aggiunta al fondo di esercizio previsto dal par. 1 dell'art. 32 del medesimo regolamento, finanziato da un contributo comunitario e, per la parte residua, da contributi dei soci delle organizzazioni dei produttori, possono essere autorizzati dalla Commissione, previa richiesta debitamente giustificata, a concedere alle organizzazioni di produttori relative a regioni, il cui livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è particolarmente scarso, un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80% dei contributi finanziari di cui alla lettera *a)* del richiamato art. 32, par. 1;

Visto il predetto art. 35 del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013 che prevede che, nelle regioni degli Stati membri in cui meno del 15% del valore della produzione ortofrutticola è commercializzato da organizzazioni di produttori e in cui detta produzione rappresenta almeno il 15% della produzione agricola totale, l'aiuto finanziario nazionale concesso può essere rimborsato dalla Comunità su richiesta dello Stato membro interessato;

Visto l'art. 230, par. 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 che, nell'abrogare il regolamento CE n. 1234/2007, stabilisce che tutti i riferimenti al regolamento (CE) n. 1234/2007 si intendono fatti al regolamento (UE) n. 1308/2013, secondo la tavola di concordanza riportata nell'allegato XIV;

Visto il regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011, come modificato dal regolamento (UE) n. 72/2012 della Commissione del 27 gennaio 2012, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati;

Visto l'art. 91, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 543/2011 della Commissione, il quale stabilisce che il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro è considerato particolarmente scarso quando, negli ultimi tre anni per i quali si dispone di dati, le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e i gruppi di produttori hanno commercializzato meno del 20% del valore medio della produzione ortofrutticola regionale calcolato secondo le modalità previste dal paragrafo 1 del medesimo art. 91;

Visto, altresì, l'art. 95 del regolamento (UE) n. 543/2011 della Commissione, in base al quale il rimborso dell'aiuto finanziario nazionale è limitato al 60% dell'aiuto finanziario concesso all'organizzazione di produttori e che la richiesta dello stesso va effettuata anteriormente al 1° gennaio del secondo anno successivo all'anno di esecuzione dei programmi operativi;

Vista la decisione della Commissione C(2017) 2340 del 12 aprile 2017 con la quale l'Italia è stata autorizzata ad erogare, per l'anno 2017, l'aiuto nazionale previsto dall'art. 35 del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013 per l'importo massimo di euro 1.682.949,00;

Vista la nota n. 0002539 del 3 maggio 2017, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a fronte di risorse comunitarie attivabili per l'anno 2017 per gli aiuti alle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, pari ad euro 2.103.696,81, chiede un cofinanziamento nazionale di euro 1.682.949,00 a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 23 maggio 2017:

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, a favore delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, previsto dall'art. 35 regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013, per l'anno 2017, è pari ad euro 1.682.949,00.

2. Le erogazioni, a valere sulla quota di cofinanziamento di cui al punto 1, vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dall'AGEA.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'AGEA e gli organismi pagatori regionali effettuano i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica al Fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero e AGEA si attivano anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette all'I.G.R.U.E. la situazione finale sull'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si impegna altresì a presentare alla Commissione europea, secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 95 del regolamento (UE) n. 543/2011, la richiesta di rimborso del 60 per cento dell'aiuto nazionale concesso ad organizzazioni di produttori relative a regioni che rispettino i parametri previsti dall'art. 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. A tal proposito, il Ministero delle politiche, agricole e forestali provvederà tempestivamente a comunicare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. l'avvenuto rimborso da parte della Commissione, con l'esatta indicazione della somma rimborsata, al fine di consentire il reintegro al Fondo di rotazione delle somme dallo stesso erogate sulla base di tale decreto.

8. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2017

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 918

17A04987

DECRETO 12 giugno 2017.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 dell'azione HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0037 – «Improvement of the capacity of border surveillance and rescue of lives at sea», di cui all'assistenza emergenziale dell'articolo 14 del reg. (UE) n. 515/2014 che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti 2014-2020. (Decreto n. 15/2017).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rota-

zione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 515/2014 che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti per il periodo 2014-2020 e abroga la decisione n. 574/207/CE, istitutiva del Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013;

Visto, in particolare, l'art. 14 che prevede un sostegno finanziario da parte del suddetto strumento per far fronte a necessità urgenti e specifiche nell'eventualità di una situazione di emergenza, come definita all'art. 2, lettera *f)* del medesimo regolamento UE n. 515/2014;

Visto il Grant Agreement HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0037 sottoscritto in data 9 febbraio 2017 tra la Commissione europea e il Ministero della difesa - Marina Militare italiana, relativamente all'azione «Improvement of the capacity of border surveillance and rescue of lives at sea»;

Considerato che detta azione ha un costo complessivo di euro 12.539.940,08 alla cui copertura finanziaria concorrono l'Unione europea per il 90 per cento e l'Italia per la restante quota;

Vista la nota n. M_D MSTAT RG17 0014681 del 1° marzo 2017, con la quale lo Stato Maggiore della Marina Militare - Ufficio pianificazione generale finanziaria richiede l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per assicurare il finanziamento dell'onere a carico dell'Italia, pari ad euro 1.253.994,01 a fronte di contributi comunitari ammontanti ad euro 11.285.946,07;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 23 maggio 2017;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'azione comunitaria HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0037 - «Improvement of the capacity of border surveillance and rescue of lives at sea» è pari ad euro 1.253.994,01.

2. Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, previa richiesta inoltrata dal Ministero della difesa - Stato Maggiore della Marina Militare, secondo le seguenti modalità:

un prefinanziamento di euro 1.003.195,21, pari all'80 per cento dell'importo a proprio carico, in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse comunitarie;

una quota, a titolo di saldo finale, a seguito del versamento da parte della Commissione europea del contributo comunitario spettante.

3. Il suddetto Ministero della difesa effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il Ministero medesimo si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corrispondente quota nazionale già erogata.

5. Al termine degli interventi il Ministero trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la situazione finale sull'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2017

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 898

17A04988

DECRETO 12 giugno 2017.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 dell'azione HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0039 – «Linguistic and Intercultural Mediation for Emergency Action», di cui all'assistenza emergenziale dell'articolo 14 del reg. (UE) n. 515/2014 che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti 2014-2020. (Decreto n. 16/2017).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 515/2014 che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti per il periodo 2014-2020 e abroga la decisione n. 574/207/CE, istituiva del Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013;

Visto, in particolare, l'art. 14 che prevede un sostegno finanziario da parte del suddetto strumento per far fronte a necessità urgenti e specifiche nell'eventualità di una situazione di emergenza, come definita all'art. 2, lettera *f)* del medesimo regolamento UE n. 515/2014;

Visto il Grant Agreement HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0039 sottoscritto in data 11 febbraio 2017 tra la Commissione europea e il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, relativamente all'azione «Linguistic and Intercultural Mediation for Emergency Action»;

Considerato che detta azione ha un costo complessivo di euro 2.576.103,40 alla cui copertura finanziaria concorrono l'Unione europea per il 90 per cento e l'Italia per la restante quota;

Vista la nota n. 0009113 del 16 marzo 2017, con la quale il suddetto Ministero richiede l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per assicurare il finanziamento dell'onere a carico dell'Italia, pari ad euro 257.610,34 a fronte di contributi comunitari ammontanti ad euro 2.318.493,06;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 23 maggio 2017;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'azione comunitaria HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0039 - «Linguistic and Intercultural Mediation for Emergency Action» è pari ad euro 257.610,34.

2. Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, previa richiesta inoltrata dal Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, secondo le seguenti modalità:

un prefinanziamento di euro 206.088,27, pari all'80 per cento dell'importo a proprio carico, in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse comunitarie;

una quota, a titolo di saldo finale, a seguito del versamento da parte della Commissione europea del contributo comunitario spettante.

3. Il suddetto Ministero dell'interno effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il Ministero medesimo si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corrispondente quota nazionale già erogata.

5. Al termine degli interventi il Ministero trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la situazione finale sull'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2017

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 875

17A04989

DECRETO 12 giugno 2017.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 dell'azione HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0047 – «Overtime retribution to the staff of the Police involved in activities related to the management of migrations flows», di cui all'assistenza emergenziale dell'articolo 14 del reg. (UE) n. 515/2014 che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti 2014-2020. (Decreto n. 17/2017).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime Amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 515/2014 che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti per il periodo 2014-2020 e abroga la decisione n. 574/207/CE, istituiva del Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013;

Visto, in particolare, l'art. 14 che prevede un sostegno finanziario da parte del suddetto strumento per far fronte a necessità urgenti e specifiche nell'eventualità di una situazione di emergenza, come definita all'art. 2, lettera *f)* del medesimo regolamento UE n. 515/2014;

Visto il Grant Agreement HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0047 sottoscritto in data 21 febbraio 2017 tra la Commissione europea e il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per le risorse umane, relativamente all'azione «Overtime retribution to the staff of the Police involved in activities related to the management of migrations flows»;

Considerato che detta azione ha un costo complessivo di euro 10.600.233,62 alla cui copertura finanziaria concorrono l'Unione europea per circa il 90 per cento e l'Italia per la restante quota;

Vista la nota n. 333-G/2501.3/2017 del 16 marzo 2017, con la quale il suddetto Ministero richiede l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per assicurare il finanziamento dell'onere a carico dell'Italia, pari ad euro 1.060.233,62 a fronte di contributi comunitari ammontanti ad euro 9.540.000,00;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 23 maggio 2017;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'azione comunitaria HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0047 - «Overtime retribution to the staff of the Police involved in activities related to the management of migrations flows» è pari ad euro 1.060.233,62.

2. Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, previa richiesta inoltrata dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per le risorse umane, secondo le seguenti modalità:

un prefinanziamento di euro 848.186,90, pari all'80 per cento dell'importo a proprio carico, in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse comunitarie;

una quota, a titolo di saldo finale, a seguito del versamento da parte della Commissione europea del contributo comunitario spettante.

3. Il suddetto Ministero dell'interno effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il Ministero medesimo si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corrispondente quota nazionale già erogata.

5. Al termine degli interventi il Ministero trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la situazione finale sull'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2017

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 919

17A04990

DECRETO 12 giugno 2017.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 in favore dei Partner di progetto italiani ammessi a finanziamento nell'ambito della prima Call del Programma di cooperazione interregionale URBACT III dell'obiettivo di Cooperazione territoriale europea 2014-2020 (contributo ex-post). (Decreto n. 18/2017).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i commi 240, 241, 243 dell'art. 1 della legge n. 27 dicembre 2013, n. 147 i quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei Programmi europei per il periodo 2014-2020;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime Amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di Cooperazione territoriale europea;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea 2014/190/UE del 3 aprile 2014, modificata dalla decisione n. 6909 del 3 novembre 2016, che fissa, tra l'altro, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale a titolo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;

Vista la delibera CIPE n. 8/2015 del 28 gennaio 2015 concernente la presa d'atto dell'Accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, nel testo adottato dalla Commissione europea in data 29 ottobre 2014;

Vista la delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015 recante i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020;

Vista la decisione della Commissione europea C(2014) 9857 del 12 dicembre 2014 con la quale è stato approvato il Programma Urbact III nell'ambito dell'obiettivo di Cooperazione territoriale europea 2014-2020;

Vista la nota n. 50 dell'8 febbraio 2017 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, DG per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali - Autorità nazionale capofila e capo delegazione in seno al Comitato di sorveglianza del Programma URBACT III - relativamente ai progetti ammessi a finanziamento nell'ambito della prima Call del Programma, chiede il cofinanziamento nazionale pubblico in favore dei Partner di progetto italiani da erogare a titolo di rimborso per spese certificate e riconosciute dalle Autorità del Programma, pari ad euro 405.501,15 (contributo ex-post), a fronte di un budget totale pubblico di euro 1.583.882,38;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 23 maggio 2017;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 in favore dei Partner di progetto italiani ammessi a finanziamento nell'ambito della prima Call del Programma di cooperazione interregionale URBACT III dell'obiettivo di Cooperazione territoriale europea 2014-2020 è pari ad euro 405.501,15 (contributo ex-post).

2. Il predetto importo, quale rimborso per spese certificate e riconosciute dalle Autorità del Programma, è erogato sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, DG per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali - Autorità nazionale capofila e capo delegazione in seno al Comitato di sorveglianza del Programma.

3. Il suddetto Ministero effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2017

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 877

17A04991

DECRETO 12 giugno 2017.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma operativo per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base per il sostegno a titolo del Fondo di aiuti europei agli indigenti in Italia (FEAD), annualità 2016. (Decreto n. 19/2017).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i commi 240, 241 e 245 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, i quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime Amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto l'art. 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in base al quale «Al fine di accelerare e semplificare l'*iter* dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea a titolarità delle Amministrazio-

ni centrali dello Stato, nonché gli interventi complementari alla programmazione dell'Unione europea, a titolarità delle medesime Amministrazioni centrali dello Stato, il Fondo di rotazione di cui all'art. 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede alle erogazioni a proprio carico, riguardanti i predetti interventi, anche mediante versamenti nelle apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna Amministrazione titolare degli interventi stessi»;

Visto il regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014 relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea 2014/190/UE del 3 aprile 2014, modificata dalla decisione n. 6909 del 3 novembre 2016, che fissa la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione a titolo dell'obiettivo investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e l'elenco delle regioni ammissibili nonché gli importi da trasferire dalle dotazioni del Fondo di coesione e dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l'Europa e agli aiuti agli indigenti per il periodo 2014-2020;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Vista la delibera CIPE n. 8/2015 del 28 gennaio 2015 concernente la presa d'atto dell'Accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, nel testo adottato dalla Commissione europea con decisione C(2014) 8021 in data 29 ottobre 2014;

Vista la delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015 recante i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi europei, per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio, previsti nell'Accordo di partenariato 2014-2020;

Vista la decisione della Commissione europea C(2014) 9679 di approvazione del Programma operativo per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base per il sostegno a titolo del Fondo di aiuti europei agli indigenti in Italia (FEAD), programmazione 2014-2020;

Considerato che, in base al piano finanziario FEAD della suddetta decisione di approvazione, il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'annualità 2016 ammonta ad euro 16.561.212,00;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 23 maggio 2017;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma operativo per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base per il sostegno a titolo del Fondo di aiuti europei agli indigenti in Italia (FEAD), programmazione 2014-2020, per l'annualità 2016 ammonta complessivamente ad euro 16.561.212,00.

2. All'erogazione delle risorse provvede il Fondo di rotazione sulla base delle procedure previste dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988 e successive modificazioni ed integrazioni attivando - se del caso - anche le apposite contabilità speciali di cui in premessa.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali effettua tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa europea e nazionale vigente.

4. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi cofinanziati, l'Amministrazione titolare degli interventi medesimi comunica i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2017

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 920

17A04992

DECRETO 12 giugno 2017.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 in favore del Consiglio nazionale delle ricerche per progetti di ricerca scientifica finanziati dall'Unione europea nell'ambito del VII Programma Quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico e di altre linee del bilancio. (Decreto n. 20/2017).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Vista la nota n. 0022422 del 15 novembre 2016 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca - Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, Ministero vigilante sul CNR, ai fini della parziale copertura dei costi sostenuti per la realizzazione dei progetti cofinanziati dalla Commissione europea, di cui all'elenco in allegato, ha richiesto l'intervento del citato fondo di rotazione;

Considerato che il fabbisogno per la suddetta parziale copertura nazionale pubblica è stato stabilito complessivamente in euro 48.284.136,00;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 23 maggio 2017;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, in favore del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), a parziale copertura dei costi sostenuti per la realizzazione dei progetti di ricerca scientifica di cui all'elenco in allegato che forma parte integrante del presente decreto, cofinanziati dall'Unione europea nell'ambito del VII Programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico e su altre linee di bilancio, è pari ad euro 48.284.136,00.

2. Le erogazioni sono effettuate, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate all'Igrue, tramite procedura telematica, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca - Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca.

3. Ai controlli istruttori propedeutici alle erogazioni di cui al punto 2 provvede il predetto Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate in caso di restituzione all'UE, a qualunque titolo, delle corrispondenti quote di cofinanziamento comunitario.

4. Al termine degli interventi, il Ministero medesimo trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la situazione finale sull'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali relative ai progetti in questione, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al precedente punto 1.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2017

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 867

ALLEGATO

Cofinanziamento nazionale pubblico, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, in favore del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per progetti di ricerca scientifica finanziati dall'Unione europea nell'ambito del VII Programma Quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico e di altre linee di bilancio

Acronimo progetto	N. Grant agreement	Importo in Euro
Euratom ENEA/CNR IFP	FU07-CT-2007-00053	13.536.690
Euratom RFX/CNR IGI	FU07-CT-2007-00053	23.411.420
Euratom RFX/CNR IGI	F4E-GRT-155	136.956
Euratom RFX/CNR IGI	F4E_D_24SSFR	4.099.726
Euratom RFX/CNR IGI	ITER/CT/13/4300000895	7.138
Euratom RFX/CNR IGI	GOT_NIPEE_FU07-CT-2008-00034_0004	312.034
Euratom RFX/CNR IGI	GOT_PSE_FU07-CT-2009-00080	129.144
ADDFACTOR	609386	188.124
ADMACOM	609188	93.787
ADRIPLAN	MARE/2012/25	45.158
AGRO-JRP	2013-1-TR1-LEO05-47600	7.552
ARIADNE	313193	59.672
ARTREAT	224297	-15.043
ATEMOX	258547	-15
BACCHUS	603445	88.990
BIECPO	JLS/2009/JCIV/09-1AG	-17.452
BIO_SOS	263435	17.461
BLOCK MAGIC	2011 - 3561 / 001 - 001	950
BRAAVOO	614010	86.226
CAL-MOD	RFCR-CT-2010-00013	111.658
CAPWA	246074	-3.668
CARBO-EXTREME	226701	-14
CHARISMA	228330	0
CHOREOS	257178	-1.727
COCO CLOUD	610853	105.825
COEXIST	245178	0
COMMON SENSE	614155	121.027
CONSENT	244643	-11
CORENET	260169	573
CORTICONIC	600806	31.966
COSMIC	247681	1.117
CUSTOM	242387	-3.092
DECIDE	261593	0
DECIDE-IT	2011 - IT1 - LEO05 - 01882	135
DECORE	309741	43.680
DEMAT	246020	-5.115
DISCATCH	SI2.672370	25.595
DIWINE	318177	11.410
DOREMI	611650	101.381
DORIS	242212	578
DREAM	222654	-29
DYSLANG	518969-LLP-1-2011-1-UK-KA2-KA2MP	0
EAGLE	325122	60.284
ECHORD	231143	-3.521
ECloud	325091	28.455
ECOSHOPPING	609180	25.760
EDILMAP	LLP-LDV-TOI-11-IT-755	9.066
EENVPLUS	325232	97.152
ENVIROFI	284898	11.546
EPHOCELL	227127	2.800
EPIRARE	20101202	65.594
EQUAM	323714	44.288
E-SENS	325211	28.754
ETRUSCANNING	2011 - 1786 / 001 - 001	-5.518
EUBRAZILOPENBIO	288754	0
EUROCAT	2010 22 04	32.109
EUROFLEETS	228344	0
EUROFLEETS2	312762	34.006
FECUNDUS	RFCR-CT-2010-00009	0
FIRESENSE	244088	1.306
FIXO3	312463	7.980
FLIP	241762	-663
FUME	243888	291
GEOELEC	IEE/10/321/SI2.591109	-29
GETMAT	212175	-1.606
GHG EUROPE	244122	0
GLASS	313256	48.805
GRAPHENE	604391	376.450
GREENAIR	233862	-5.664
GROWTHCOM	611272	90.782
HARVEST4D	323567	97.685
HEALS	603946	65.917
HEMOSPEC	611682	138.772
HOPE	250549	2.142
HUMAN BRAIN	604102	18.369
IMAGE	608553	196.701
IM-CLEVER	231722	32.488
INCREASE	227628	0
INCREO	312461	4.250
INDIGO	242341	9.768
INFRAFRONTIER-I3	312325	144.459
INNO-FOOD SEE	SEE/B/0028/1.3/X	1.521
INSIDDE	600849	52.714
INSPIRING SCIENCE	325123	74.970
INTEG-RISK	213345	-4.113
INTERSTRESS	247685	512
IRECE	335277	13.650
ISEFOR	245268	-316
ISODAC	HOME 2012/ISEC/AG/1NT/4000003856	20.128
I-TREASURES	600676	53.099
KILL SPILL	312139	196.958
KNOWSEAS	226675	-293
LACOMORE	RFSR-CT-2013-00034	83.810
LAMP	247928	19.371
LAMPRE	312384	116.477
LIFT	255951	364
MAGNIFYCO	228622	4.396
MAGWIRE	257707	-554
MAMBA	226977	-329
MAPPERS	ECHO/SUB/2013/661013	38.522
MATISSE	604862	15.674
MATTERWAVE	601180	66.500
MED-SUV	308665	82.833
MESMA	226661	-6.762
MESO	604032	68.512
MESSIB	211624	824
METACHEM	228762	-31
MINOTAURUS	265946	-8
MISSION-T2D	600803	103.324
MOQUAS	610449	113.303
MYCORED	222690	153
NANOANTENNA	241818	-28
NANOREG	310584	525.936
NASCENT	245977	4.409
NEXOS	614102	45.971
NMI3	226507	3.028
OCEAN-CERTAIN	603773	52.377
OFFICAIR	265267	-85
ONSITE	325325	381.891
ORION	229036	2.245
PARYLENS	246362	4.493
PEGASO	610727	218.001
PNPV_2	2011-1IT1-LEO05-01928	37
PONTE	247945	1.318
PROME3THE2US2	308975	130.760
QUANTICOL	600708	89.571
QUANTIP	244026	-8
QUASIDRY	256821	-25
QWAD	600838	79.894
RAMP	612058	83.096
RBF4AERO	605396	46.148
REAAL	325189	119.545
RECOGNITION	257756	-224
RECONCILE	226365	3.021
ROBINSPECT	611145	58.571
ROBOFOOT	260159	1.045
SAFETYPACK	613795	44.310
SAGRES	313305	16.618
SANS	246124	-374
SCAMPI	258414	3.936
SEMEOTICONS	611516	171.478
SERENOA	258030	1.711
SIEX	HOME/2012/ISEC/AG4000004362	5.330
SINERGY	604169	33.896
SIQS	600645	56.671
SOLARNET	312495	7.410
STENCIL	510177-2010-LLP-1-IT-COMENIUS-CNW	4.948
STRATOCLIM	603557	99.050
SUN	604305	59.963
SUSRAC	296546	2.524
SWUP-MED	212337	6.694
SYBIL	602300	108.920
T4ME NET	249119	109.520
TELESCOPE	2009 11 11	0
TRANS-IND	229142	2.546
TV4NEWOOD	ECO/12/333079	96.205
UNCERTWEB	248488	1.315
UPGRADE	309056	46.820
UPSTRAT-MAFA	230301/2011/613486/SUB/A5	-185
VFF	228595	24.723
WHAAM	201 - 3973 / 001 - 001	25.128
	TOTALE COMPLESSIVO	**48.284.136**

17A04993

DECRETO 12 giugno 2017.

Cofinanziamento nazionale del progetto Life + n. Life14 ENV/IT/000461 - Life4MarPiccolo «A New life for Mar Piccolo» di cui al reg. UE n. 1293/2013, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 21/2017).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 1293/2013, che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE +) e che prevede obiettivi specifici nell'ambito delle tre componenti: LIFE + Natura e biodiversità; LIFE + Politica e governanza ambientali; LIFE + Informazione e comunicazione ed abroga il regolamento CE n. 614/2007;

Vista la convenzione di sovvenzione n. LIFE14 ENV/IT/000461 per la realizzazione di un apposito progetto, stipulata il 17 dicembre 2015 tra la Commissione europea e il C.R. Enea Trisaia, beneficiario incaricato del coordinamento, che prevede tra i beneficiari associati il Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per l'ambiente marino costiero (CNR-IAMC) e altri enti nazionali, il cui costo complessivo è pari a 2.512.171,00 euro, finanziato in parte con risorse comunitarie provenienti da LIFE + ed in parte con risorse nazionali;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 22983 del 22 novembre 2016, che quantifica in 506.903,00 euro il totale delle spese ammissibili di competenza del Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per l'ambiente marino costiero, relative al suddetto progetto;

Vista la medesima nota Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 22983 del 22 novembre 2016, che, a fronte di contributi comunitari pari a 247.794,00 euro, quantifica il fabbisogno finanziario statale in 247.794,00 euro, pari al 48,88 per cento del costo totale ammissibile della quota del Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per l'ambiente marino costiero del suddetto progetto approvato;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno nazionale pubblico alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987, tenendo conto che la differenza relativa alle azioni di pertinenza del Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per l'ambiente marino costiero resta a carico dello stesso;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 23 maggio 2017:

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione degli interventi relativi al progetto LIFE + LIFE14 ENV/IT/000461 - Life 4MarPiccolo «A New life for Mar Piccolo», che ha durata di 42 mesi, approvato dalla Commissione europea a valere sullo strumento finanziario per l'ambiente LIFE

+ di cui alle premesse, è autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, il cofinanziamento statale di 247.794,00 euro al Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per l'ambiente marino costiero.

2. Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, previa richiesta inoltrata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse comunitarie, secondo le seguenti modalità:

un primo prefinanziamento di 74.338,20 euro, pari al 30 per cento dell'importo a proprio carico, alla firma del contratto di sovvenzione;

un secondo prefinanziamento di 99.117,60 euro, pari al 40 per cento dell'importo a proprio carico, all'approvazione del rapporto di medio-termine;

il saldo all'approvazione del rapporto finale tecnico e finanziario, a seguito del versamento da parte della Commissione europea del contributo comunitario spettante.

3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca effettua tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui ai punti 2 e 3, nonché verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2017

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 897

17A04994

DECRETO 12 giugno 2017.

Cofinanziamento nazionale del progetto «European Coast Guard Functions Academy Network for European Sectorial Qualification's Framework for Coast Guarding - ECGFA-NET II», ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 22/2017).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al Comitato interministeriale per la programmazione economica, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto, in particolare, l'art. 82 del predetto regolamento (UE) n. 508/2014 che, nell'ambito delle misure finanziate in regime di gestione diretta dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), prevede quella della promozione dello sviluppo e dell'attuazione di una governance integrata degli affari marittimi e costieri;

Visto il Grant Agreement n. EASME/EMFF/2016/1.2.1.11./SI2.738747 per la realizzazione del progetto «European Coast Guard Functions Academy Network for European Sectorial Qualification's Framework for Coast Guarding - ECGFA-NET II», sottoscritto in data 20 ottobre 2016, tra la Commissione europea e la «Guardia Costiera Finlandese» (Finnish Border Guard), in qualità di «Beneficiario incaricato del coordinamento» del progetto, che prevede tra i «Beneficiari Associati» il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del corpo delle capitanerie di porto;

Visto, altresì, il medesimo Grant Agreement n. EASME/EMFF/2016/1.2.1.11/SI2.738747, che, nel quantificare in euro 500.000,00 l'importo totale delle spese ammissibili per la realizzazione del progetto «European Coast Guard Functions Academy Network for European Sectorial Qualification's Framework for Coast Guarding - ECGFA-NET II», stabilisce in euro 400.000,00 il relativo contributo finanziario comunitario (pari all'80% del costo complessivo del suddetto progetto);

Visto il Cooperation agreement, sottoscritto in data 12 gennaio 2017 tra la «Guardia Costiera Finlandese» (Finnish Border Guard) e il Comando generale del corpo delle capitanerie di porto, che stabilisce che il totale delle spese ammissibili di competenza del Comando generale del corpo delle capitanerie di porto, per la realizzazione del progetto «European Coast Guard Functions Academy Network for European Sectorial Qualification's Framework for Coast Guarding (ECGFA-NET)», ammonta a complessivi 113.323,00 euro;

Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del corpo delle capitanerie di porto n. 29254 del 6 marzo 2017, da ultimo rettificata con nota n. 53931 del 2 maggio 2017 che, a fronte di contributi comunitari pari ad euro 90.658,00, quantifica in euro 22.665,00 il fabbisogno finanziario nazionale relativo alla quota parte del progetto «European Coast Guard Functions Academy Network for European Sectorial Qualification's Framework for Coast Guarding - ECGFA-NET II» di competenza del Comando generale del corpo delle capitanerie di porto;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 23 maggio 2017:

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, per la realizzazione del progetto «European Coast Guard Functions Academy Network for European Sectorial Qualification's Framework for Coast Guarding - ECGFA-NET II», di cui in premessa, relativo alla quota parte di competenza del Comando generale del corpo delle capitanerie di porto, è pari ad euro 22.665,00.

2. Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, previa richiesta formulata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del corpo delle capitanerie di porto, in conformità di quanto previsto per il corrispondente contributo europeo dal Grant Agreement «EASME/EMFF/2016/1.2.1.11/SI2.738747», di cui in premessa, secondo le seguenti modalità:

a) un prefinanziamento di euro 15.865,00, pari al 70 per cento dell'importo a proprio carico, a seguito dell'erogazione del corrispondente prefinanziamento europeo;

b) un saldo finale dell'importo a proprio carico, a seguito dell'erogazione della corrispondente quota di saldo europeo.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del corpo delle capitanerie di porto effettua tutti i controlli circa la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del corpo delle capitanerie di porto comunica al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo stesso.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea il predetto Ministero si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del corpo delle capitanerie di porto comunica al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la situazione finale sull'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2017

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 878

17A04995

DECRETO 11 luglio 2017.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,45%, con godimento 1° settembre 2016 e scadenza 1° settembre 2033, quarta e quinta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2017 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si è provveduto ad integrare il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dal decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge 17 febbraio 2017, n. 15;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 10 luglio 2017 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 63.432 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 18 gennaio e 9 marzo 2017, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tre *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,45% con godimento 1° settembre 2016 e scadenza 1° settembre 2033;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quarta *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che, in concomitanza con l'emissione della *tranche* predetta, viene disposta l'emissione della ventiseiesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,00%, con godimento 1° agosto 2005 e scadenza 1° febbraio 2037;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2016, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quarta *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,45%, avente godimento 1° settembre 2016 e scadenza 1° settembre 2033. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai BTP con godimento 1° agosto 2005 e scadenza 1° febbraio 2037, citati nelle premesse, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,45%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012, n. 96718, possono essere effettuate operazioni di «*coupon stripping*».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 13 luglio 2017, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quinta *tranche* dei titoli stessi, fissata nella misura del 20 per cento, in applicazione delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016, così come integrato dalle disposizioni di cui al decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 luglio 2017.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 luglio 2017, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 138 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 17 luglio 2017 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,45% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2017 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2033 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

17A05120

DECRETO 11 luglio 2017.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,00%, con godimento 1° agosto 2005 e scadenza 1° febbraio 2037, ventiseiesima e ventisettesima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2017 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si è provveduto ad integrare il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei buoni del Tesoro Poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dal decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge 17 febbraio 2017, n. 15;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 10 luglio 2017 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 63.432 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 12 ottobre 2005, 10 gennaio, 10 febbraio, 8 maggio e 10 luglio 2006, 8 gennaio, 10 aprile e 11 giugno 2007, 10 novembre 2008, 9 giugno e 13 ottobre 2010, nonché 11 marzo e 12 maggio 2014, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime venticinque *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,00%, con godimento 1° agosto 2005 e scadenza 1° febbraio 2037;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ventiseiesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che, in concomitanza con l'emissione della *tranche* predetta, viene disposta l'emissione della quarta *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,45%, con godimento 1° settembre 2016 e scadenza 1° settembre 2033;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2016, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una ventiseiesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,00%, avente godimento 1° agosto 2005 e scadenza 1° febbraio 2037. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai BTP con godimento 1° settembre 2016 e scadenza 1° settembre 2033, citati nelle premesse, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,00%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° agosto ed il 1° febbraio di ogni anno di durata del prestito.

Le prime ventitré cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 n. 96718, possono essere effettuate operazioni di «*coupon stripping*».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 13 luglio 2017, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ventisettesima *tranche* dei titoli stessi, fissata nella misura del 20 per cento, in applicazione delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016, così come integrato dalle disposizioni di cui al decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 luglio 2017.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 luglio 2017, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centosessantasei giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 17 luglio 2017 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 4,00% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2017 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2037 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

17A05121

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 luglio 2017.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Lachimer - Laboratorio chimico merceologico - azienda speciale della CCIAA Foggia, in Foggia, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 8 agosto 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del 27 agosto 2013 con il quale al laboratorio Lachimer — laboratorio chimico merceologico — azienda speciale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia, ubicato in Foggia, via Manfredonia km 2.200, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 8 maggio 2017 e perfezionata in data 3 luglio 2017;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 24 maggio 2017 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Lachimer — Laboratorio chimico merceologico — azienda speciale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia, ubicato in Foggia, via Manfredonia km 2.200, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 3 maggio 2021 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Lachimer — Laboratorio chimico merceologico — azienda speciale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia, perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 4 luglio 2017

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Polifenoli Totali (>25 mg/Kg)	MPI 01 Rev 4 2013
Acidi grassi liberi (Acidità)	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007 + Reg. UE 1227/2016
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CEE 2568/1991 allegato X + Reg. UE 1833/2015 allegato IV
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE UE 1833/2015 allegato III
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III + Reg. UE 1784/2016 allegato I

17A05004

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 maggio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Scuola Villa dei Cedri - società cooperativa sociale a r.l.», in Bari e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Scuola Villa dei Cedri - società cooperativa sociale a r.l.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015 evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 7.606,00 si riscontra una massa debitoria di € 43.913,00 ed un patrimonio netto negativo di € -36.307,00;

Considerato che in data 26 ottobre 2016 é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a turni i soggetti interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942. n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell' Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Scuola Villa dei cedri - società cooperativa sociale a r.l.» con sede in Bari (codice fiscale 04232470726) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Tria Pierluigi (codice fiscale TRIPLG-69M08A662G) nato a Bari l'8 agosto 1969 ed ivi residente in viale Luigi Einaudi, 31.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 maggio 2017

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A05010

DECRETO 6 giugno 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Officina Zerosei - società cooperativa siglabile Officina Zerosei I - S.C.», in Torino.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale 17 giugno 2016 n. 72/SSA/2016 con il quale la società cooperativa «Officina Zerosei - società cooperativa siglabile Officina Zerosei I - S.C.» con sede in Torino è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Fabrizio Rizzone ne è stata nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 6 luglio 2016 con la quale il dott. Fabrizio Rizzone ha comunicato la rinuncia all'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Tenuto conto che il secondo dei professionisti segnalati dall'associazione di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo cui la cooperativa aderisce (Confcooperative), ha comunicato la propria disponibilità ad assumere l'incarico;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Massimo Terranova, nato a Ivrea (TO) il 21 ottobre 1974 (codice fiscale TRRMSM74R21E379P), ivi domiciliato in via De Gasperi, n. 4, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Officina Zerosei - società cooperativa siglabile Officina Zerosei

I S.C.» con sede in Torino (codice fiscale 09309190016) già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale del 17 giugno 2016 n. 72/SAA/2016, in sostituzione del dott. Fabrizio Rizzone, rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 giugno 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A05018

DECRETO 6 giugno 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa Immobiliare di Consumo Castagnese a r.l.», in Portula.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2008, n. 267/SAA/2008 con il quale la società cooperativa «Cooperativa Immobiliare di Consumo Castagnese a r.l.», con sede in Portula (BI) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Paola Patrizia Mastria ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota del 12 dicembre 2016 con la quale la dott.ssa Paola Patrizia Mastria rassegna le proprie dimissioni dall'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza (LEGACOOP) alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Francesco Cappello, nato ad Alba (CN) il 30 ottobre 1969 (codice fiscale CPPFNC69R30A124T) ivi domiciliato in via Vida, n. 6, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Immobiliare di Consumo Castagnese a r.l.», con sede in Portula (BI) (codice fiscale 01414780021), già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale del 16 dicembre 2008, n. 267/SAA/2008 in sostituzione della dott.ssa Paola Patrizia Mastria, dimissionaria.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 giugno 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A05019

DECRETO 6 giugno 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Bitex Impresa società cooperativa», in Alessandria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale 28 novembre 2016 n. 142/SAA/2016 con il quale la società cooperativa «Bitex Impresa società cooperativa» con sede in Alessandria è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Fabio Squarciapino ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 13 dicembre 2016 con la quale il dott. Fabio Squarciapino ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente (Unione Italiane Cooperative);

Considerato che il secondo dei professionisti segnalati dall'Associazione nazionale di rappresentanza, ha comunicato la propria disponibilità ad assumere l'incarico;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Alessandra Di Franco, nata a Torino il 7 marzo 1969 (codice fiscale DFR LSN 69C47 L219O) ivi domiciliata in corso Vinzaglio, n. 31, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Bitex Impresa società cooperativa» con sede in Alessandria (codice fiscale 02262820067) già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto direttoriale del 28 novembre 2016 n. 142/SAA/2016 in sostituzione del dott. Fabio Squarciapino, rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 giugno 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A05024

DECRETO 6 giugno 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Sole società cooperativa», in Canelli e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale 28 febbraio 2017 n. 43/SAA/2017 con il quale la società cooperativa «Sole società cooperativa» con sede in Canelli (AT) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Fabrizio Rizzone ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 9 marzo 2017 con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Tenuto conto che il secondo dei professionisti segnalati dall'Associazione di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo cui la cooperativa aderisce (Confcooperative), ha comunicato la propria disponibilità ad assumere l'incarico;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Gianna Casamassima, nata a La Spezia il 25 novembre 1960 (codice fiscale CSM GNN 60S65 E463W) e domiciliata in Torino, corso Vinzaglio, n. 5, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Sole società cooperativa» con sede in Canelli (AT) (codice fiscale 01411750050) già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto direttoriale del 28 febbraio 2017 n. 43/SAA/2017 in sostituzione del dott. Fabrizio Rizzone, rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 giugno 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A05026

DECRETO 8 giugno 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «S.C.L.E. - Società cooperativa lavori edili», in Treviso e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, nei confronti della società cooperativa «S.C.L.E. - Società cooperativa lavori edili»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 222.516,00, si riscontra una massa debitoria di € 249.536,00 ed un patrimonio netto negativo di € 50.275,00;

Considerato che in data 22 giugno 2016 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Preso atto che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata non risulta essere stata consegnata e che la successiva raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa è stata regolarmente ricevuta ma che non sono state presentate osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «S.C.L.E. - Società cooperativa lavori edili», con sede in Treviso, (codice fiscale 04128880269) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Previati, nato a Gaiba (Rovigo) il 19 gennaio 1956 (codice fiscale PRVNDR56A19D855T), domiciliato a Rovigo, in via F. Corridoni n. 19.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 giugno 2017

Il Ministro: CALENDA

17A05009

DECRETO 13 giugno 2017.

Scioglimento della «Monaco Service Società cooperativa», in Guiglia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento al legale rappresentante tramite raccomandata inviata presso la sede legale dell'ente poiché da visura camerale non risulta alcun indirizzo di posta elettronica certificata;

Preso atto della mancata consegna della raccomandata di cui sopra, restituita con la dicitura «destinatario sconosciuto», e pertanto non risultano presentate osservazioni, controdeduzioni e documenti da parte di nessun soggetto;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 19 aprile 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Monaco Service Società cooperativa» con sede in Guiglia (Modena) (codice fiscale 03356120364), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Maria Carla Tasselli, nata a Ravenna il 15 giugno 1975 (codice fiscale TSSMCR75H55H199Q), ivi domiciliata in via Calatafimi n. 41.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 13 giugno 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A05011

DECRETO 13 giugno 2017.

Scioglimento della «C.T.C. società cooperativa a mutualità prevalente a r.l.», in Casoria e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Vistoil decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di gestione commissariale nei confronti della società cooperativa «C.T.C. società cooperativa a mutualità prevalente a r.l.»;

Considerato che dalla visura camerale aggiornata si evince il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Preso atto che esistono, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative in data 19 aprile 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile» pubblicata nel sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.T.C. società cooperativa a mutualità prevalente a r.l.» con sede in Casoria (Napoli) (codice fiscale 06463431210), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* codice civile

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Abbondio Causa, nato a Napoli il 3 aprile 1960 (codice fiscale CSABND60D03F839V) ed ivi domiciliato in piazza degli Artisti n. 27.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 13 giugno 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A05012

DECRETO 13 giugno 2017.

Scioglimento della «Net Mar Società cooperativa», in Fiorano Modenese e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA
COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento al legale rappresentante tramite raccomandata inviata presso la sede legale dell'ente poiché da visura camerale non risulta alcun indirizzo di posta elettronica certificata;

Preso atto della mancata consegna della raccomandata di cui sopra, restituita con la dicitura «destinatario irreperibile», e pertanto non risultano presentate osservazioni, controdeduzioni e documenti da parte di nessun soggetto;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 19 aprile 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Net Mar Società cooperativa» con sede in Fiorano Modenese (Modena) (codice fiscale 03408960361), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Maria Carla Tasselli, nata a Ravenna il 15 giugno 1975 (codice fiscale TSSMCR75H55H199Q), ivi domiciliata in via Calatafimi n. 41.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 13 giugno 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A05013

DECRETO 13 giugno 2017.

Scioglimento della «Enertel società cooperativa», in Sant'Antonio Abate e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto l' art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative in data 19 aprile 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile» pubblicata nel sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Enertel società cooperativa» con sede in Sant'Antonio Abate (Napoli) (codice fiscale 06080971218), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Valente, nato a Salerno il 9 settembre 1986 (codice fiscale VLNGPP86P09H703P) ed ivi domiciliato in via F. Cantarella n. 7.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 13 giugno 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A05014

DECRETO 13 giugno 2017.

Scioglimento della «La Voce del Centro Sud cooperativa editoriale a responsabilità limitata», in San Pietro Infine e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative in data 19 aprile 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-octiesdecies codice civile» pubblicata nel sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Voce del Centro Sud cooperativa editoriale a responsabilità limitata» con sede in San Pietro Infine (Caserta) (codice fiscale 02583290602), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Valente, nato a Salerno il 9 settembre 1986 (codice fiscale VLNGPP86P09H703P) ed ivi domiciliato in via F. Cantarella n. 7.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 13 giugno 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A05015

DECRETO 13 giugno 2017.

Scioglimento della «Lavoritalia società cooperativa», in Funo, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento al legale rappresentante tramite raccomandata inviata presso la sede legale dell'ente poiché da visura camerale non risulta alcun indirizzo di posta elettronica certificata;

Preso atto della mancata consegna della raccomandata di cui sopra, restituita con la dicitura «destinatario sconosciuto», e pertanto non risultano presentate osservazioni, controdeduzioni e documenti da parte di nessun soggetto;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 19 aprile 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Lavoritalia società cooperativa» con sede in Funo fraz. Argelato (BO) (codice fiscale 02879821201), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Maria Carla Tasselli, nata a Ravenna (RA) il 15 giugno 1975 (codice fiscale TSS MCR 75H55 H199Q), ivi domiciliata in via Calatafimi, n. 41.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 13 giugno 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A05016

DECRETO 13 giugno 2017.

Scioglimento della «T.M. società cooperativa», in Montoro Inferiore e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento al legale rappresentante;

Preso atto che la comunicazione di cui sopra, avvenuta tramite posta elettronica certificata, non è stata consegnata e che la successiva raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa è stata restituita con la dicitura «irreperibile» e che, pertanto, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 19 aprile 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca

dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «T.M. Società Cooperativa», con sede in Montoro Inferiore (AV) (codice fiscale 02703340642), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Abbondio Causa, nato a Napoli il 3 aprile 1960 (codice fiscale CSABND60D03F839V) ed ivi domiciliato in Piazza degli Artisti n. 27.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 13 giugno 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A05020

DECRETO 13 giugno 2017.

Scioglimento della «Il Poggio - società cooperativa a r.l.», in Torre del Greco e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico dalle quali si rileva il mancato perseguimento dello scopo mutualistico poiché la cooperativa ha assegnato a terzi beni immobili, pur in assenza di tale previsione nello statuto;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 19 aprile 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il Poggio società cooperativa a r.l.» con sede in Torre del Greco (Napoli) (codice fiscale 80055620639), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Valente, nato a Salerno il 9 settembre 1986 (codice fiscale VLNGPP86P09H703P) ed ivi domiciliato in via F. Cantarella, n. 7.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 13 giugno 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A05021

DECRETO 20 giugno 2017.

Scioglimento della «Legno Vivere - società cooperativa», in Avellino e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'Unione Italiana Cooperative concluse con la proposta di gestione commissariale nei confronti della società cooperativa «Legno Vivere - società cooperativa»;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, da cui si rileva il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Preso atto che esistono, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 19 aprile 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Legno Vivere - società cooperativa» con sede in Avellino (codice fiscale 02562140646), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marcello Maugeri, nato a Napoli il 7 aprile 1966 (codice fiscale MGRMCL66D07F839X), domiciliato in Roma, via Nairobi, n. 40.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 giugno 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A05017

DECRETO 20 giugno 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Aico società cooperativa - in liquidazione», in Vicenza e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Unione italiana cooperative ha chiesto che la società «Aico società cooperativa - in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato, riferito al 31 dicembre 2015 evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte

di un attivo patrimoniale di € 1.224.202,00 si riscontra una massa debitoria di € 1.319.517,00 ed un patrimonio netto negativo di € 2.337.372,00;

Considerato che in data 10 marzo 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Aico società cooperativa - in liquidazione», con sede in Vicenza, (codice fiscale 10993281004) è posta in liquidazione coatta liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Sara Agostini nata a Genova il 6 settembre 1972 (codice fiscale GST SRA 72P46 D969J) e domiciliata in Vigonza (Padova) in viale del Lavoro n. 2/G.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 giugno 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A05022

DECRETO 20 giugno 2017.

Scioglimento della «La Bastiglia società cooperativa agricola», in San Pietro Infine e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dall'Unione nazionale cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti interessati a seguito della quale il legale rappresentante, in data 12 dicembre 2016, ha richiesto la sospensione dei termini per consentirgli il deposito dei bilanci mancanti;

Considerato che, nonostante questa Amministrazione abbia concesso, in data 19 dicembre 2016, una proroga di trenta giorni per la presentazione della documentazione mancante, nessuna documentazione è stata prodotta dalla cooperativa;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 19 aprile 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Bastiglia società cooperativa agricola» con sede in San Pietro Infine (Caserta) (codice fiscale 01760750610), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Pasquale Francese, (codice fiscale FRNPQL46L26B990U) nato a Casoria (Napoli) il 26 luglio 1946 e domiciliato a Napoli in p.le Vincenzo Tecchio n. 3.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 giugno 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A05023

DECRETO 20 giugno 2017.

Scioglimento della «Cooperativa Case Belle - società cooperativa a responsabilità limitata», in Civitella in Val di Chiana e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 19 aprile 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Cooperativa Case Belle - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Civitella in Val di Chiana (AR) (codice fiscale 01846320511), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Massimo Giani, nato ad Arezzo (AR) il 25 luglio 1943 (codice fiscale GNI MSM 43L25 A390B) ed ivi domiciliato, in via Madonna del Prato, n. 131.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 giugno 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A05025

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Darunavir Doc Generici».

Estratto determina n. 1250/2017 del 7 luglio 2017

Medicinale: DARUNAVIR DOC GENERICI.

Titolare A.I.C.: DOC Generici S.r.l., via Turati 40 - 20121 Milano - Italia.

Confezioni:

«75 mg compresse rivestite con film» 480 compresse in flacone hdpe - A.I.C. n. 044745014 (in base 10) 1BPJ9Q (in base 32);

«150 mg compresse rivestite con film» 240 compresse in flacone hdpe - A.I.C. n. 044745026 (in base 10) 1BPJB2 (in base 32);

«300 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in flacone hdpe - A.I.C. n. 044745038 (in base 10) 1BPJBG (in base 32);

«600 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone hdpe - A.I.C. n. 044745040 (in base 10) 1BPJBJ (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone hdpe - A.I.C. n. 044745053 (in base 10) 1BPJBX (in base 32);

«800 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone hdpe - A.I.C. n. 044745065 (in base 10) 1BPJC9 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: per tutti i dosaggi: 30 mesi.

Dopo prima apertura: 6 mesi se conservato a 25°C.

Composizione:

DARUNAVIR DOC Generici 75 mg: ogni compressa rivestita con film contiene 75 mg di darunavir.

DARUNAVIR DOC Generici 150 mg: ogni compressa rivestita con film contiene 150 mg di darunavir.

DARUNAVIR DOC Generici 300 mg: ogni compressa rivestita con film contiene 300 mg di darunavir.

DARUNAVIR DOC Generici 400 mg: ogni compressa rivestita con film contiene 400 mg di darunavir.

DARUNAVIR DOC Generici 600 mg: ogni compressa rivestita con film contiene 600 mg di darunavir.

DARUNAVIR DOC Generici 800 mg: ogni compressa rivestita con film contiene 800 mg di darunavir.

Principio attivo: darunavir.

Eccipienti:

Nucleo della compressa:

cellulosa microcristallina (E460);

crospovidone (tipo *A)* (E1202);

silice colloidale anidra (E551);

magnesio stearato (E470b).

«Darunavir Doc Generici» 75 mg/150 mg compresse rivestite con film:

Rivestimento della compressa:

alcol polivinilico (E1203);

titanio diossido (E171);

macrogol 3350 (E1521);

talco (E553b).

«Darunavir Doc Generici» 300 mg/600 mg compresse rivestite con film

Rivestimento della compressa:

alcol polivinilico (E1203);

titanio diossido (E171);

macrogol 3350 (E1521);

talco (E553b);

giallo tramonto FCF (E110).

«Darunavir Doc Generici» 400 mg compresse rivestite con film

Rivestimento della compressa:

alcol polivinilico (E1203);

titanio diossido (E171);

macrogol (3350) (E1521);

talco (E553b);

giallo tramonto FCF (E110).

«Darunavir Doc Generici» 800 mg compresse rivestite con film

Rivestimento della compressa:

alcol polivinilico (E1203);

titanio diossido (E171);

macrogol (3350) (E1521);

talco (E553b);

ferro ossido rosso (E172).

Produzione del principio attivo: MSN Life Sciences Private Limited, Unit-II, Sy. No. 455/A, 455/AA, 455/E and 455/EE, Chandampet (Village), Shankarampet (Mandal), Medak District, Telangana 502 255 India.

Produzione del prodotto finito:

Remedica Ltd, Aharnon Street, Limassol Industrial Estate, Limassol, 3056 Cipro (produzione, confezionamento primario e secondario, rilascio lotti e controllo lotti);

S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa 7 - Cavenago D'Adda (Lodi) 26824 Italia (confezionamento secondario).

Indicazioni terapeutiche:

«Darunavir Doc Generici», somministrato in associazione a una bassa dose di ritonavir è indicato per il trattamento dei pazienti affetti da HIV-1 (virus dell'immunodeficienza umana), in associazione con altri antiretrovirali.

«Darunavir Doc Generici», co-somministrato con cobicistat, è indicato in associazione con altre terapie antiretrovirali per il trattamento di pazienti adulti affetti da virus dell'immunodeficienza umana (HIV-1).

«Darunavir Doc Generici» compresse da 75 mg/150 mg/300 mg/600 mg può essere utilizzato per stabilire un regime appropriato:

per il trattamento dell'infezione da HIV-1 in pazienti adulti precedentemente trattati con terapia antiretrovirale (ART), inclusi quelli fortemente trattati in precedenza;

per il trattamento dell'infezione da HIV-1 in pazienti pediatrici, dai 3 anni di età e con un peso di almeno 15 kg.

«Darunavir Doc Generici» 400 mg/800 mg compresse può essere utilizzato per un regime appropriato per il trattamento dei pazienti affetti da HIV-1 adulti e pediatrici a partire dai 3 anni di età e di peso corporeo di almeno 40 kg che sono:

naïve al trattamento con antiretrovirali (ART).

precedentemente trattati con terapia antiretrovirale (ART) che non presentano mutazioni associate a resistenza a darunavir (DRV-RAM) e che hanno livelli plasmatici di HIV-1 RNA inferiore a 100.000 copie/ml e conta delle cellule CD4+ $\geq$ 100 cellule x 10^6/l. Nel decidere di iniziare un trattamento con darunavir in pazienti precedentemente trattati con ART, l'analisi del genotipo deve essere una guida per l'utilizzo di darunavir.

La scelta di iniziare un trattamento con «Darunavir Doc Generici» co-somministrato con una bassa dose di ritonavir, deve tenere in attenta considerazione i precedenti trattamenti del singolo paziente e le mutazioni associate ai diversi farmaci. L'analisi del genotipo o del fenotipo (laddove disponibile) e la storia del tipo di terapia precedente devono fungere da guida nell'impiego di «Darunavir Doc Generici».

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«600 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone hdpe - A.I.C. n. 044745040 (in base 10) 1BPJBJ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 371.79;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 613.60;

«800 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone hdpe - A.I.C. n. 044745065 (in base 10) 1BPJC9 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 244.74;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 403.92.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Darunavir Doc Generici» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Darunavir Doc Generici» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialista infettivologo (RNRL).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Tutela di mercato

«Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finchè non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.»

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A04982

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Butapral».

Estratto determina n. 1251/2017 del 7 luglio 2017

Medicinale: BUTAPRAL.

Titolare A.I.C.: Genetic S.p.a., via G. Della Monica, 26 - Castel San Giorgio (SA) - 84083.

Confezione:

«0,5 mg + 2,5 mg/2,5 ml soluzione da nebulizzare» 30 contenitori monodose da 2,5 ml - A.I.C. n. 044646014 (in base 10) 1BLHMY (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare.

Validità prodotto integro: 3 anni.

Composizione: ogni contenitore da 2,5 ml contiene 0,5 mg di ipratropio bromuro e 2,5 mg di salbutamolo (3.0 mg come salbutamolo solfato).

Principio attivo:

ipratropio bromuro 0.50 mg;

salbutamolo solfato 3.00 mg (equivalente a salbutamolo 2.50 *mg)*.

Eccipienti:

sodio cloruro;

acido cloridrico;

acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione del principio attivo:

Ipratropio bromuro: Sifavitor srl - via Livelli, 1 - Frazione Mairano - 26852 Casaletto Lodigiano (Lodi).

Salbutamolo solfato: Cambrex Profarmaco Milano srl - via E. Curiel, 34 - Paullo (MI).

Produzione del prodotto finito: Genetic S.p.a. Nucleo Industriale, Contrada Canfora, 84084 Fisciano (SA) (Responsabile per tutte le fasi della produzione).

Indicazioni terapeutiche:

«Butapral» è indicato per il trattamento del broncospasmo nei pazienti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) che necessitano di una regolare terapia sia con ipratropio bromuro sia con salbutamolo.

«Butapral» è indicato negli adulti e adolescenti (età compresa tra 12 e 18 anni).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«0,5 mg + 2,5 mg/2,5 ml soluzione da nebulizzare» 30 contenitori monodose da 2,5 ml - A.I.C. n. 044646014 (in base 10) 1BLHMY (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3.81;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7.15.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Butapral» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Butapral» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A04983

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Darunavir EG»

Estratto determina n. 1252/2017 del 7 luglio 2017

Medicinale: DARUNAVIR EG.

Titolare A.I.C.: EG S.p.A., via Pavia n. 6 - 20136 Milano.

Confezioni:

«400 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 044621011 (in base 10) 1BKR6M (in base 32);

«600 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 044621023 (in base 10) 1BKR6Z (in base 32);

«800 mg compresse rivestite con film« 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 044621035 (in base 10) 1BKR7C (in base 32);

«800 mg compresse rivestite con film» 90 (30x3) compresse in flacone HDPE (confezione multipla) - A.I.C. n. 044621047 (in base 10) 1BKR7R (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Al-Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 044621050 (in base 10) 1BKR7U (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 35 compresse in blister Al-Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 044621062 (in base 10) 1BKR86 (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 70 compresse in blister Al-Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 044621074 (in base 10) 1BKR8L (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Al-Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 044621086 (in base 10) 1BKR8Y (in base 32);

«600 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Al-Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 044621098 (in base 10) 1BKR9B (in base 32);

«600 mg compresse rivestite con film» 35 compresse in blister Al-Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 044621100 (in base 10) 1BKR9D (in base 32);

«600 mg compresse rivestite con film» 70 compresse in blister Al-Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 044621112 (in base 10) 1BKR9S (in base 32);

«600 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Al-Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 044621124 (in base 10) 1BKRB4 (in base 32);

«800 mg compresse rivestite con film» 35 compresse in blister Al-Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 044621136 (in base 10) 1BKRBJ (in base 32);

«800 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Al-Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 044621148 (in base 10) 1BKRBW (in base 32);

«800 mg compresse rivestite con film» 70 compresse in blister Al-Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 044621151 (in base 10) 1BKRBZ (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro:

400 mg e 800 mg:

Per flaconi: trenta mesi.

Dopo la prima apertura: sei mesi, se non conservati ad una temperatura superiore ai 25°C.

Per blister: due anni.

600 mg:

Per flaconi: trenta mesi.

Dopo la prima apertura: sei mesi, se non conservato ad una temperatura superiore a 25°C.

Per blister: diciotto mesi.

Composizione:

ogni compressa rivestita con film contiene 400 mg di darunavir;

ogni compressa rivestita con film contiene 600 mg di darunavir;

ogni compressa rivestita con film contiene 800 mg di darunavir.

Principio attivo: Darunavir.

Eccipienti:

nucleo della compressa

cellulosa microcristallina (E 460);

crospovidone (tipo *A)* (E1202);

silice colloidale anidra (E551);

magnesio stearato (E470b)

Rivestimento della compressa

Darunavir Eg 400 mg compresse rivestite con film:

(Alcool)poli (vinilico) (E1203);

Titanio diossido (E171);

Macrogol (3350) (E1521);

Talco (E553b);

Giallo tramonto FCF (E110).

Darunavir Eg 800 mg compresse rivestite con film:

(Alcool)poli (vinilico) (E1203);

Titanio diossido (E171);

Macrogol (3350) (E1521);

Talco (E553b);

Ossido di ferro rosso (E172).

Darunavir Eg 600 mg compresse rivestite con film:

(Alcool) poli (vinilico) (E1203);

Titanio diossido (E171);

Macrogol (3350) (E1521);

Talco (E553b);

Giallo tramonto FCF (E110).

Produzione del principio attivo: MSN Life Sciences Private Limited, Unit-II, Sy.No. 455/A, 455/AA, 455/E and 455/EE, Chandampet (Village), Shankarampet (Mandal), Medak District, Telangana 502 255 - India.

Produzione del prodotto finito:

Remedica Ltd, Aharnon Street, Limassol Industrial Estate, Limassol 3056 - Cipro

(produzione, confezionamento primario e secondario, rilascio lotti e controllo lotti)

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 - 18, Bad Vilbel 61118 - Germania

(confezionamento primario e secondario, controllo lotti e rilascio lotti)

STADA Arzneimittel GmbH, Muthgasse 36/2, Wien 1190 - Austria

(confezionamento secondario e rilascio lotti)

Centrafarm Services B.V., Nieuwe Donk 9, AC Etten-Leur 4879 - Paesi Bassi

Rilascio lotti

Clonmel Healthcare Ltd., Waterford Road, Clonmel, Co. Tipperary - Irlanda

(confezionamento secondario e rilascio lotti)

Tjoapack Netherlands B.V., Nieuwe Donk 9, AC Etten Leur 4879 - Paesi Bassi

(confezionamento primario e secondario)

Hemofarm A.D., Beogradski Put bb, Vršac 26300 - Serbia

(confezionamento primario e secondario)

Lamp San Prospero S.p.A., via della Pace, 25/A, San Prospero (Modena) 41030 - Italia

(confezionamento primario e secondario)

Sanico N. V., Veedijk 59, Turnhout 2300 - Belgio

(confezionamento primario e secondario)

S.C.F. S.N. C. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via Barbarossa, 7, Cavenago D'Adda (LO) 26824 - Italia

(confezionamento secondario)

De Salute S.R.L., Via Biasini, 26, Soresina (CR) 26015 - Italia

(confezionamento secondario)

STADA Nordic ApS., Marielundvej 46A, Herlev 2730 - Danimarca

(confezionamento secondario)

TTCproduction GmbH, Klagenfurter Straße 311, Sankt Leonhard 9462 - Austria

(confezionamento secondario)

Indicazioni terapeutiche:

Darunavir Eg 400 mg e 800 mg compresse rivestite con film

Darunavir Eg somministrato in associazione a una bassa dose di ritonavir è indicato per il trattamento di pazienti con infezione da virus dell'immunodeficienza umana (HIV-1), in combinazione con altri antiretrovirali.

Darunavir Eg co-somministrato con cobicistat è indicato in associazione con altri antiretrovirali per il trattamento di pazienti adulti con infezione da virus dell'immunodeficienza umana (HIV-1).

Darunavir Eg 400 mg/800 mg compresse può essere utilizzato per un regime appropriato per il trattamento dei pazienti affetti da HIV-1 adulti e pediatrici a partire dai 3 anni di età e di peso corporeo di almeno 40 kg che siano:

naive al trattamento con antiretrovirali (ART);

precedentemente trattati con terapia antiretrovirale (ART) che non presentano mutazioni associate a resistenza a darunavir (DRV-RAM) e che hanno livelli plasmatici di HIV-1 RNA inferiore a 100.000 copie/ml e conta delle cellule CD4+ ≥ 100 cellule x 106/l. Nel decidere di iniziare un trattamento con Darunavir Eg in pazienti precedentemente trattati con ART, l'analisi del genotipo deve essere una guida per l'utilizzo di Darunavir Eg.

Darunavir Eg 600 mg compresse rivestite con film

Darunavir Eg somministrato in associazione a una bassa dose di ritonavir è indicato per il trattamento di pazienti con infezione da virus dell'immunodeficienza umana (HIV-1), in combinazione con altri antiretrovirali.

Darunavir Eg 600 mg compresse può essere usato per un adeguato adattamento degli schemi posologici:

per il trattamento dell'infezione da HIV-1 in pazienti adulti precedentemente trattati con terapia antiretrovirale (ART), inclusi quelli fortemente pre-trattati;

per il trattamento dell'infezione da HIV-1 in pazienti pediatrici di età di almeno 3 anni e un peso corporeo almeno di 15 kg.

La scelta di iniziare un trattamento con Darunavir Eg co-somministrato con una bassa dose di ritonavir, deve tenere in attenta considerazione i precedenti trattamenti del singolo paziente e le mutazioni associate ai diversi farmaci. L'analisi del genotipo o del fenotipo (laddove disponibile) e la storia del tipo di terapia precedente devono fungere da guida nell'impiego di Darunavir Eg.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «400 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 044621011 (in base 10) 1BKR6M (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 244,74.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 403,92.

Confezione: «600 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 044621023 (in base 10) 1BKR6Z (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 371,79.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 613,60.

Confezione: «800 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 044621035 (in base 10) 1BKR7C (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 244,74.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 403,92.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Darunavir Eg è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Darunavir Eg è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialista infettivologo (RNRL).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Tutela di mercato

«Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finchè non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finchè non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.».

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A04984

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pregnyl».

Estratto determina AAM/PPA n. 668/2017 del 21 giugno 2017

È autorizzata la seguente variazione di tipo II: B.I.b.2.d) Modifica nella procedura di prova di un principio attivo o di materie prime, reattivi o sostanze intermedie utilizzati nel procedimento di fabbricazione del principio attivo. Modifica sostanziale o sostituzione di un metodo di prova biologico, immunologico o immunochimico o di un metodo che utilizza un reattivo biologico per un principio attivo biologico, relativamente al medicinale PREGNYL, nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 033717024 - «5000 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 3 fiale polvere 5000 UI + 3 fiale solvente 1 ml;

A.I.C. n. 033717036 - «5000 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 fiala polvere + 1 fiala solvente.

Sostituzione del test analitico per la determinazione di HIV, HBV e HCV sullo starting material con il metodo di real time PCR.

Titolare A.I.C.: N.V. Organon, con sede legale e domicilio in Kloosterstraat, 6, 5349 AB - Oss - Paesi Bassi (Paesi Bassi).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A05032

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Netildex».

Estratto determina AAM/PPA n. 678/2017 del 26 giugno 2017

È autorizzata la seguente variazione di tipo II: B.II.b.5.b Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito. Aggiunta di nuove prove e di nuovi limiti, B.II.b.5.e modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito. Estensione dei limiti IPC approvati, tale da avere un effetto significativo sulla qualità globale del prodotto finito, B.II.b.3.b) Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito. Modifiche sostanziali nel procedimento di fabbricazione, tali da avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza e l'efficacia del medicinale, relativamente al medicinale NETILDEX, nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 036452047 - «3 mg/ml/1 mg/ml gel oftalmico» 10 contenitori monodose da 0,4 ml;

A.I.C. n. 036452050 - «3 mg/ml/1 mg/ml gel oftalmico» 20 contenitori monodose da 0,4 ml.

Modifiche sostanziali nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, tali da avere un impatto significativo sulla qualità.

Allargamento dei limiti IPC approvati: parametro osmolalità.

Aggiunta di nuove prove e di nuovi limiti: introduzione del controllo del Bioburden delle soluzioni dei p.a.

Titolare A.I.C.: S.I.F.I. S.p.a. (codice fiscale n. 00122890874), con sede legale e domicilio fiscale in via Ercole Patti n. 36 - 95025 Lavinaio - Aci S. Antonio (Catania) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A05033

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lercanidipina Zentiva».

Estratto determina AAM/ PPA n. 679 del 26 giugno 2017

Autorizzazione della variazione: B.I.z Modifiche qualitative del principio attivo. Altra variazione

Relativamente al medicinale: LERCANIDIPINA ZENTIVA.

Numero procedura europea: PT/H/1434/001-002/II/024.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l.

È autorizzata la seguente variazione: aggiornamento dell'ASMF del principio attivo lercanidipina cloridrato (forma amorfa) del produttore autorizzato Glenmark Generics Ltd (versione GLNMRK/LERC/AP/E-10/2015.07.21) relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A05034

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fulcrosupra».

Estratto determina AAM/ PPA n. 680 del 26 giugno 2017

Autorizzazione della variazione: B.I.a.2.b Modifiche nel procedimento di fabbricazione del principio attivo - Modifica sostanziale nel procedimento di fabbricazione del principio attivo, tale da avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza o l'efficacia del medicinale, B.I.b.1.f Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo - Mo-

difica al di fuori della categoria approvata di limiti di specifiche per il principio attivo, B.II.d.1.e Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Modifica che non rientra nei limiti di specifica approvati, B.II.b.1 *a)* Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - Sito di confezionamento secondario, B.II.b.1 *b)* Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - Sito di confezionamento primario, B.II.b.1 *e)* Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - Sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e degli imballaggi primario e secondario, per i medicinali non sterili, B.I.a.1.i) Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea - Introduzione di un nuovo impianto di micronizzazione, B.II.b.3.a) Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito - Modifica minore nel procedimento di fabbricazione, B.II.b.3.b) Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito - Modifiche sostanziali nel procedimento di fabbricazione del principio attivo, tali da avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza e l'efficacia del medicinale. B.II.b.4.a) Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito - Sino a 10 volte superiore alla dimensione attuale approvata del lotto, B.II.b).2.c). 2 Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito - Sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti - Compresi il controllo dei lotti/le prove.

Relativamente al medicinale: FULCROSUPRA

Numero procedura europea: DE/H/0236/001/WS/048

Titolare AIC: BGP Products S.r.l.

È autorizzata la seguente variazione:

Modifica del fabbricante del principio attivo: introduzione di un nuovo sito di micronizzazione (Synkem S.A.S., Rue de Longvic, 21301 Chenôve – France);

Modifiche nel procedimento di fabbricazione del principio attivo;

Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo;

Aggiunta di un sito di fabbricazione per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito (Famar L'Aigle, Zone industrielle Nr. 1, Route de Crulai, F-61300 L'Aigle);

Modifiche nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito;

Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito;

Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito relativamente al medicinale «Fulcrosupra», nelle forme e confezioni:

AIC n. 035928011 - 10 compresse rivestite con film da 160 mg;

AIC n. 035928023 - 20 compresse rivestite con film da 160 mg;

AIC n. 035928035 - 30 compresse rivestite con film da 160 mg;

AIC n. 035928047 - 28 compresse rivestite con film da 160 mg;

AIC n. 035928050 - 50 compresse rivestite con film da 160 mg;

AIC n. 035928062 - 84 compresse rivestite con film da 160 mg;

AIC n. 035928074 - 90 compresse rivestite con film da 160 mg;

AIC n. 035928086 - 98 compresse rivestite con film da 160 mg;

AIC n. 035928098 - 100 compresse rivestite con film da 160 mg;

AIC n. 035928100 - 280 compresse rivestite con film da 160 mg;

AIC n. 035928112 - 300 compresse rivestite con film da 160 mg.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A05036

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Adozione del Piano antincendio boschivo, con periodo di validità 2017-2021, delle Riserve naturali statali Cropani-Micone, Marchesale, Serra Nicolino-Piano d'Albero, Iona-Serra della Guardia, ricadenti nel territorio della Regione Calabria.

Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 giugno 2017, sono stati adottati i Piani di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (o Piani *AIB)* 2017-2021 delle Riserve naturali statali Cropani-Micone, Marchesale, Serra Nicolino-Piano d'Albero, Iona-Serra della Guardia, ricadenti nel territorio della Regione Calabria, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353. Il decreto è consultabile sul sito ministeriale nella sezione dedicata ali incendi boschivi: www.miniambiente.it / natura / aree naturali protette / attività antincendi boschivi, all'interno di normativa, decreti o ordinanze.

17A05031

Adozione del Piano antincendio boschivo, con periodo di validità 2017-2021, delle Riserve naturali statali Campo di Mezzo-Pian Parrocchia e Somadida, ricadenti nel territorio della Regione Veneto.

Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 giugno 2017, è stato adottato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (o piano *AIB)* 2017-2021 dell Riserve Naturali Statali Campo di Mezzo - Pian Parrocchia e Somadida, ricadenti nel territorio delle Regione Veneto, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353. Il decreto è consultabile nel sito ministeriale nella sezione dedicata agli incendi boschivi www.minambiente.it / natura / aree naturali protette / attività antincendi boschivi, all'interno di normativa, decreti e ordinanze.

17A05035

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-170) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.